

SYLVA.
CITTÀ, NATURE,
AVAMPOSTI



A CURA DI
SARA MARINI
VINCENZO MOSCHETTI

Mimesis

SYLVA. CITTÀ, NATURE, AVAMPOSTI
a cura di Sara Marini e Vincenzo Moschetti

Il volume raccoglie ricerche e riflessioni in parte presentate e anticipate nel seminario omonimo, organizzato dall'unità di ricerca dell'Università luav di Venezia, che si è tenuto il 13 novembre 2020.

EDITORE

Mimesis Edizioni
Via Montfalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni
Milano – Italia
www.mimesisedizioni.it

PRIMA EDIZIONE
dicembre 2021

ISBN
9788857585055

DOI
10.7413/1234-1234007

STAMPA

Finito di stampare nel mese di dicembre 2021
da Digital Team – Fano (PU)

CARATTERI TIPOGRAFICI

Union, Radim Peško, 2006
JJannon, François Rappo, 2019

LAYOUT GRAFICO

bruno, Venezia

IMPAGINAZIONE

Vincenzo Moschetti

© 2021 Mimesis Edizioni
Immagini, elaborazioni grafiche e testi
© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con
Fondi Mur-Prin 2020-2021.
Il libro è disponibile anche in accesso aperto.

COLLANA SYLVA

Progetto dell'Unità di ricerca dell'Università luav di Venezia nell'ambito del PRIN «SYLVA. Ripensare la "selva". Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre (coordinamento), Università luav di Venezia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Padova.

DIRETTA DA

Sara Marini
Università luav di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Bertagna
Università degli Studi di Genova
Malvina Borgherini
Università luav di Venezia
Marco Brocca
Università del Salento
Fulvio Cortese
Università degli Studi di Trento
Massimiliano Giberti
Università degli Studi di Genova
Stamatina Kousidi
Politecnico di Milano
Luigi Latini
Università luav di Venezia
Jacopo Leveratto
Politecnico di Milano
Mario Lupano
Università luav di Venezia
Micol Roversi Monaco
Università luav di Venezia
Valerio Paolo Mosco
Università luav di Venezia
Giuseppe Piperata
Università luav di Venezia
Alessandro Rocca
Politecnico di Milano

SYLVA.
CITTÀ, NATURE,
AVAMPOSTI

8—26 IL RITORNO DELLA SELVA
SARA MARINI

LA SELVA COME RISPOSTA

28—41 LO STILE NATURALE
ALESSANDRO ROCCA

42—52 VIVERE NELLA SELVA:
ABITARE SENZA ADDOMESTICARE
JACOPO LEVERATTO

LO STATO DI NATURA

54—67 IL DIRITTO SELVAGGIO:
UN'INTRODUZIONE
FULVIO CORTESE

68—73 STATO AMMINISTRATIVO E
IL PARADIGMA DELLA SELVA
GIUSEPPE PIPERATA

74—93 LA SELVA NELLA CITTÀ: STATO
DELL'ARTE E PANORAMA GIURIDICO
MARCO BROCCA

94—102 IL PATRIMONIO FORESTALE COME
“BENE COMUNE”
GABRIELE TORELLI

NELLA SELVA

- 104 — 117 UN AVAMPOSTO: LA “CASA ALBERO”
DI GIUSEPPE PERUGINI
VINCENZO MOSCHETTI
- 118 — 137 “IL RACCOLTO DELL’OCCHIO
SILENTE”. NELLE STANZE SELVATICHE
DI CEDRIC PRICE
GIORGIA AQUILAR
- 138 — 147 ARCIPELAGHI BANDITI.
LA SALVIFICA SELVA DELLE ENCLAVE
ANDREA PASTORELLO
- 148 — 159 LA SELVA, SPAZIO SICURO
BEATRICE BALDUCCI
- 160 — 171 *DOMUS SYLVA*: ABITARE OSCURO.
CASE NELL’OMBRA
GIOVANNI CARLI
- 172 — 185 ARCHE NELLA SELVA. RIFONDAZIONI
ALBERTO PETRACCHIN
- 186 — 197 LA SELVA COME INFRASTRUTTURA.
STRATEGIE PER LA COSTRUZIONE DI
NUOVE ALLEANZE
CHIARA PRADEL
- 198 — 215 CONTROFIGURE.
LO SPECCHIO-GIUNGLA DI JUAN
DOWNEY
LORENZO LAZZARI

216 — 231	METABOLISMI SELVAGGI. I DOMEBOOK E LE RICETTE PER COABITARE LA WILDERNESS FRANCESCA ZANOTTO
232 — 245	LA SELVA COME METODO. DUE CASE DI VITTORIO GIORGINI ELISA MONACI
246 — 257	A PLACE IN THE WILDERNESS, WILDERNESS IN PLACE STAMATINA KOUSIDI
260 — 268	BIBLIOGRAFIE
270 — 271	BIOGRAFIE

IL DIRITTO SELVAGGIO: UN'INTRODUZIONE

FULVIO CORTESE

1.

Come ricordano sia i cultori del diritto amministrativo, sia gli studiosi del diritto privato, nel 1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione compiono una svolta fondamentale. Con la sentenza n. 500 qualificano l'art. 2043 c.c. – che pone il principio del *neminem laedere* a cardine del regime della responsabilità civile extracontrattuale – come *norma primaria*. Da ciò fanno discendere la conseguenza che, attivando il relativo rimedio, trattandosi di proteggere qualunque interesse giuridicamente rilevante ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, è tendenzialmente possibile ottenere anche il risarcimento dei danni subiti dagli interessi legittimi di cui siano titolari i cittadini di fronte alla pubblica amministrazione.

Giusto per tradurre l'importanza della pronuncia anche per i non addetti ai lavori, si può affermare che con essa la pubblica amministrazione è diventata potenzialmente responsabile di tutti i danni che siano cagionati a soggetti privati dall'esercizio non legittimo dei suoi poteri. Ad esempio, laddove un cittadino chieda un permesso all'amministrazione e questo gli venga illegittimamente negato, è possibile che, se da questo diniego sia derivato un danno e sussistano anche altre condizioni, quel cittadino possa rivolgersi al giudice per ottenere un risarcimento.

Pertanto, ciò che fino a quel momento pareva strutturalmente non risarcibile è diventato improvvisamente risarcibile. Meglio, come è stato presto detto, con quella sentenza si è abbattuto un *muro*, che pareva solidissimo e invalicabile[¶]. Ma si è detto di più: in particolare, c'è stato chi, tra gli interpreti, al di là del ricorso alla figura del muro, si è espresso anche in altro modo, segnalando che con la sentenza n. 500 si sarebbe verificata una trasformazione molto più ampia, in forza della quale, cioè, si stava transitando “dalla foresta pietrificata al bosco di Birnam”[✕].

La puntualità di questa differente rappresentazione si può apprezzare, in primo luogo, sul piano tecnico: infatti, con la lettura fornita dalla Cassazione le frontiere della responsabilità civile della pubblica amministrazione non sono più predeterminate dalla definizione specifica degli interessi che possono essere pregiudicati (diritti soggetti o interessi legittimi, per l'appunto), ma si sono fatte *mobili*, al pari della misteriosa selva del Macbeth, che nasconde un esercito mimetizzato e dà l'illusione di poter avanzare essa stessa, passo dopo passo, ma senza che il generale scozzese si possa accorgere in tempo di ciò che la selva medesima porta con sé. Tuttavia è sul piano strettamente metaforico che questo riferimento letterario dice molto; anzi, in questa seconda prospettiva esso dice ancor più di quanto non sembri apparentemente rivelare.

Innanzitutto il parametro silvestre assume una duplice configurazione, che da un lato rimanda a un senso di imponente, riconoscibile e *monumentale* certezza (la foresta pietrificata), dall'altro richiama l'idea di un perimetro *ingannevole*, che non è quello che sembra (il bosco mobile di Birnam). In questa opposizione si nasconde l'implicito e acuto rilievo sulla pari dialettica tra due diverse concezioni, che non sono soltanto proprie del regime della responsabilità civile della pubblica amministrazione (o della responsabilità civile in generale), ma alludono anche a una traiettoria di diversa percezione e, per questa via, di trasformazione del diritto. È come se, per mezzo di questa riuscita metafora, si affacciasse già in quella specifica contingenza tutta l'ambiguità di un'evoluzione molto più profonda e trasversale: quella di una *transizione* dagli esiti ancora incerti e misteriosi; di un processo di "inselvaticimento" capace di sprigionare, certo, alcune energie – e di mettere per ciò solo in discussione alcuni equilibri settoriali – ma anche di alterare i lineamenti stessi con cui è stato inteso per lungo tempo l'ordinamento giuridico nella sua interezza.

2.

Da quest'ultimo punto di vista, si potrebbe rammentare che l'utilizzazione della selva come parametro di raffronto è *di per sé* assai esplicativo.

Se c'è qualcosa che si sta facendo selva, infatti, il pensiero corre immediatamente allo stato di natura di hobbesiana memoria, alla condizione di anomia, disorientamento, pericolo e conflittualità diffusa che ha giustificato una specifica teorizzazione sulla fondazione dello Stato moderno, protagonista, a sua volta, di una dominazione di ciò che è selvaggio: di una protezione di ambiti ben definiti, confinati, sui quali estendere una sovranità territoriale e la vigenza di un apposito e riconosciuto meccanismo di produzione di diritto. L'incombere della selva mette in discussione l'ordine così costituito, ne rende incerte le declinazioni e l'alfabeto, e impedisce anche le pacificate ricostruzioni in cui l'*elemento arboreo*, a segno di una raggiunta e sinergica conciliazione, o si sovrappone, incorporandovisi, al corpo del sovrano, come nelle miniature illustrative del commento di Bernardo da Parma (1290) ai *Decretales* di Gregorio IX, o si presta a elegante architettura di classificazione, come nelle *Loix civiles dans leur ordre naturel* di Jean Domat (1723), o si traduce in sistematico discorso di gerarchia tra ciò che è pubblico e ciò che è privato, come ne *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano (1918) ¹¹. È chiaro, quindi, che se alcune tassonomie sono messe in discussione, o vengono *mobilizzate*, si può anche arrivare a maturare l'impressione che l'albero oggetto

Il bosco di Birnam, fonte: Rosser 1954 – Roger Griffith
(in John Stoddart, *Scenery and Manners of Scotland*, 1800).



della consolidata coltivazione e potatura da parte del sovrano a ciò legittimato si faccia improvvisamente selvaggio e possa diventare anche fattore di un dis-ordinamento complessivo.

Non è che nella cornice tradizionale la foresta non sia contemplata, ma essa ha una delimitazione, è comunque *controllata*, rientra in ogni modo nelle prerogative di un potere che la disciplina e la sorveglianza. Viceversa, se l'elemento selvatico fa la sua comparsa anche in ciò che è coltivato, si può lasciare spazio a un "diritto selvaggio", a qualcosa che, sfuggendo al dominio sovrano del disordine, o riattiva il rischioso caos che la sovranità avrebbe debellato o, addirittura, impone un nuovo ordine, qualcosa di completamente diverso, se non apertamente concorrente.

Negli ultimi anni non sono mancate le letture che hanno percorso quest'ultima via con sguardo quasi pessimistico, in particolare segnalando l'indebolimento progressivo, o lo scacco, dei dispositivi della sovranità moderna e del diritto dello Stato, con sostituzione di un paradigma di legittimazione da parte di un nuovo modello, ancora da definirsi in modo chiaro, ma senz'altro contraddistinto dalla sua funzione *dis-organizzatrice*.

Si tratta di una ricostruzione che ha enfatizzato, in questa direzione, la capacità profondamente mutante delle forze provenienti dal diritto sovranazionale di matrice ordoliberal e l'affermazione conseguente di un'arena in cui gli attori che monopolizzano la scena non sono più né gli Stati, né le comunità che li innervano, ma pure forze di carattere economico-produttivo. L'orizzonte che si è trapiantato è nientemeno che quello del ritorno di Gengis Khan, come figura simbolica di una nuova ed eroica "contesa di orde per la conquista di un mondo ridotto a una sconfinata Mongolia" ¹.

È un filone interpretativo che in larga parte si dimostra coevo a quello che, sempre in anni recenti, è stato affacciato con toni altrettanto sconsolati da chi ha segnalato la stretta correlazione tra il presente contesto di diffusione e radicamento della cultura consumeristica di massa e la contemporanea diffusione di dinamiche di dissimilazione sociale, culturale e politica, capaci di scuotere proprio la legittimazione di origine hobbesiana ². Ancora: queste impostazioni tendono a dimostrare come a questi mutamenti siano collegati anche fenomeni di rottura dei più classici dispositivi del potere istituzionale (politico, giuridico e amministrativo), con indebolimento del tessuto connettivo delle società occidentali, che in tal modo perderebbero il loro caratteristico punto di forza e si evolverebbero rapidamente in comunità più fragili, meno resistenti alle crisi, curiosamente inclini alla moltiplicazione della complessità e per ciò solo molto più aggredibili dagli attacchi che possono derivare dai cambiamenti climatici e dalla difficile gestione delle pandemie ³.

Ma non si può neanche trascurare l'efficacia analogamente dis-organizzante dei processi di diffusione della tecnologia digitale e del ricorso a decisioni algoritmiche, nella gestione dei grandi processi privati di commercializzazione come nell'assunzione di puntuali decisioni pubbliche. Come è stato bene spiegato *, quello algoritmico è una sorta di nuovo ecosistema, che produce slittamenti capaci di mettere fuori gioco sia le presupposizioni organizzative sui cui si basano meccanismi decisionali più tradizionali, sia, ancor prima, la loro forte matrice assiologica; e capaci, soprattutto, di compiere questo passaggio in un processo autoproduttivo, che, paradossalmente, si legittima sulla base di ciò che la società stessa, regolata dal diritto e democratica, propone sul piano scientifico e tecnologico come nuovo referente simbolico. A volerlo prendere sul serio, il linguaggio digitale si distingue per l'attitudine a traguardare un'organizzazione alternativa, che si sostituisce a quella pre-esistente e che, specialmente, ne scompagina i rapporti interni e le catene di causa-effetto. Non ci si trova semplicemente di fronte a un cambio di mezzi; meglio: con i nuovi mezzi si producono inevitabilmente effetti anche assai distanti da quelli che si produrrebbero con i mezzi tradizionali, e ciò tanto più laddove il contesto operativo dei primi rimanga quello dei secondi. Ed è per questa via che, con toni che ancora una volta preludono alla configurazione di uno scenario hobbesiano, ci si è riferiti anche all'immagine dell'avvento di una nuova era oscura, un medioevo digitale percorso da intollerabili diseguaglianze, preludio, per taluni, di cambiamenti o sconvolgimenti tali da mutare per sempre il volto del pianeta †.

Eppure, proprio l'avvento e la diffusione di un linguaggio digitale così pervasivo, se da un lato offrono proprio la possibilità di costruirsi l'idea che la produzione istituzionale e giuridica del valore, del senso e delle identità si sia frammentata e vada, così articolandosi in percorsi concorrenti e potenzialmente conflittuali, dall'altro paiono "selvaggi" solo perché fuoriescono, quasi riottosamente, ai meccanismi di dominio dei dispositivi più classici di legittimazione. Per certi versi, essi ambiscono a produrre e a conclamare un approccio di pensiero totalmente sostitutivo, ma non per questo *meno ordinato* del precedente. Si può avere talvolta la sensazione che si tratti di sperimentazioni molto pervasive dell'ordine, di rimozioni, cioè, radicali del "selvaggio", o per via della riedizione, in chiave privatizzante, dello spazio della sovranità assoluta del consueto canone hobbesiano, o per via della proposizione di lenti e schemi di visione e di azione sul mondo che l'ordine numerico rende onnipresenti e certissimi, anche all'interno di ciò che è già naturalmente selvatico o sperduto.

In un libro recente e ricco di informazioni particolarmente stimolanti ‡, Deirdre Mask, una scrittrice afroamericana con una

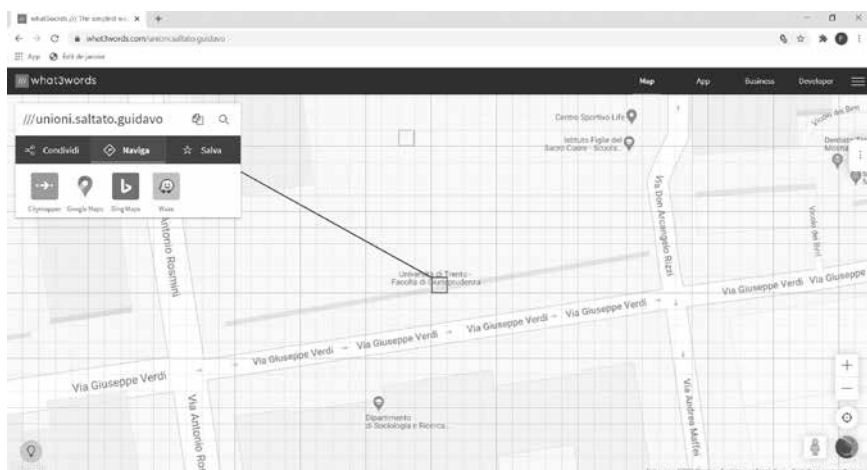
forte formazione giuridica, riporta l'esperienza, allo stato vincente, del progetto *what3words*, una start up che ha sviluppato un nuovo sistema di indirizzi, proiettato su scala mondiale e funzionante sulla base della combinazione casuale e priva di significato di tre parole, di volta in volta identificative, in moltissime lingue, di un singolo luogo: "Oggi, ogni punto della superficie terrestre ha un indirizzo basato su questo sistema. Per trovarlo, basta andare sul sito dell'azienda o scaricare l'app gratuita. Il punto al centro del Taj Mahal ha come indirizzo *doubt.bombard.alley*. La Torre Eiffel sorge in *daunting.evokes.nappy*. What3words può portare le persone ovunque, senza bisogno degli indirizzi tradizionali. [...]. Gli impieghi di questa tecnologia sono sterminati. Gli amici vi aspettano per un picnic sotto un albero? Possono mandarvi l'indirizzo nel formato di *what3words*. Volete indicare esattamente il punto del marciapiede in cui avete scattato una fotografia? Non riuscite a trovare la casa sull'albero in Costa Rica che avete prenotato su Airbnb? What3words può aiutarvi. Ma ci sono anche utilizzi più seri. Il Rhino Refugee Camp in Uganda ricorre a *what3words* per aiutare le persone a raggiungere le chiese, le moschee, i mercati e l'ambulatorio medico all'interno del campo. Il servizio postale della Mongolia ha adottato questo sistema per recapitare la posta alle famiglie nomadi. E ora il dottor Louw usa le combinazioni di tre parole per trovare i pazienti nelle townships sudafricane. Anche nel Regno Unito i servizi di emergenza hanno cominciato ad abbracciare la tecnologia. Nell'Humberside, i poliziotti sono riusciti a trovare una donna che era stata portata in un posto a lei sconosciuto e stuprata, aiutandola a recuperare l'indirizzo di tre parole con il GPS del telefono. Così l'hanno raggiunta rapidamente e hanno arrestato lo stupratore". ¶ ¶

L'estratto – con l'immagine qui contestualmente riprodotta – è di per sé eloquente. Dinanzi a un tale sistema, quale selva è veramente oscura o sconosciuta o irraggiungibile? Ma c'è dell'altro: non è forse vero che, almeno per ora, un tale sistema può essere *amministrato* in modo anche assai produttivo?

3.

Da queste ultime notazioni si può intravedere che il riferimento al "diritto selvaggio" non è necessariamente negativo. Può valere come un'espressione di sintesi, nella quale compendiare l'idea dell'espansione progressiva e diffusa di un certo modo di essere – di *porsi* – del diritto, in un contesto, come quello odierno, in cui il richiamo alla selva non è né soltanto un modo di sostituire un'immagine a un'altra nell'ambito di un dibattito, per così dire, localizzato, né un espediente per traghettare, più o meno espli-

Screenshot dell'indirizzo dell'ingresso della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento, ricavato mediante *What3words*.
Elaborazione di Fulvio Cortese.



citamente, un discorso sulla delegittimazione di uno specifico sistema di produzione e applicazione del diritto.

La lente del “diritto selvaggio”, infatti, può costituire il veicolo per abbracciare e comprendere l’esplosione continua e l’ambiguità ricorrente di un processo di “inselvaticimento” dell’ordinamento giuridico, da intendersi, però, non come “imbarbarimento” inevitabile ed esiziale, bensì come contaminazione di una “vegetazione” pre-esistente di regole e istituti con un intreccio di esperienze regolatorie e sperimentazioni innovative, a loro volta funzionali anche alla rivisitazione o al rilancio, in chiave di ritrovata effettività, di principi già noti e non rinunciabili.

Valgano, sul punto, alcuni esempi sintomatici.

Nel corso delle fasi più critiche della pandemia da SARS-CoV-2, per un verso, si è verificata la storica e fondamentale emersione dello Stato amministrativo con tutta la sua forza, di comando e di controllo, e di governo della straordinarietà per il tramite di un adeguamento delle regole del potere pubblico alle peculiarità del fenomeno da combattere. A essere riconfermata, in questo caso, è la tradizionale capacità ordinante del “corpo” del Leviatano, che, come tale, è stato anche in grado di sottoporre a vistosa deroga l’applicazione di discipline che si potevano dire più che consolidate. In questo senso si può senz’altro dire che la crisi ha rafforzato la spina dorsale della modernità giuridica, ponendola a confronto con le consuete tecniche di limitazione del potere e di razionalizzazione del suo episodico abuso.

Per altro verso, tuttavia, si è verificato il bisogno di forme di regolazione molto miste, porose, più flessibili, aperte, per così dire, al contributo di forze che il comune articolarsi del procedimento decisionale pubblico non riesce ad assorbire preventivamente e che, nonostante ciò, risultano essenziali per la finalizzazione concreta delle misure da adottare. In proposito, la diffusione, nel diritto dell’emergenza pandemica, della figura variabilissima delle *linee guida* è stata fonte di grande preoccupazione negli interpreti. Lo stesso è avvenuto per lo stile (davvero confuso e non certo commendevole) dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio (d.P.C.M.), peraltro oscillanti tra la cornice della disciplina della protezione civile, quella della legge sul sistema sanitario nazionale e quella posta dai decreti legge che si sono susseguiti, l’uno dopo l’altro, nei mesi più duri del *lockdown*. Eppure non c’è dubbio che, nel primo come nel secondo caso, si è trattato dello “sbocciare” evidente di una modalità di normazione che, pur criticabile, cerca un riconoscimento da molto tempo: perché tenta di adeguarsi alla logica ormai pervasiva delle più sofisticate tecniche della regolazione (pur sempre) amministrativa; e perché prova a specializzare e declinare

nel modo più possibile efficiente (quasi in aderenza stretta e rafforzata al canone costituzionale del buon andamento dell'amministrazione) il tenore delle prescrizioni che si propongono di indirizzare l'assunzione di certi comportamenti.

Oltre a ciò, nella pandemia si sono “viste” fattispecie potenzialmente molto nuove e interessanti, ad esempio in tema di tracciamento tecnologico degli spostamenti individuali. Anche questo tema si è rivelato spinoso.

A questo riguardo, l'enfatizzazione del paradigma per definizione flessibile della legittimità amministrativa ha fatto riflettere sulla piena praticabilità di un bilanciamento credibile tra le esigenze della tutela di alcuni interessi generali molto sensibili (la salute pubblica) e le istanze di garanzia connesse al rispetto della sfera individuale (sia in termini di libertà di circolazione, sia in termine di tutela della privacy): un campo operativo, questo, nel quale, lungi dal riuscire indebolito, si può riscoprire utilmente uno dei cardini del principio di legalità nella sua concreta dimensione, ossia il principio di proporzionalità^{¶¶}. Sicché si può constatare che, sul punto, la crisi pandemica ha dimostrato la possibile coesistenza tra un diritto che si contrappone alla potenziale “selva” indotta dal disequilibrio nella disciplina costituzionale dei poteri e un diritto parzialmente nuovo, che, in quanto scaturito da questa situazione, può dirsi “selvaggio”, pur risultando assai sofisticato e foriero di una nuova riaffermazione del ruolo dell'amministrazione.

Sempre in via esemplificativa, è possibile registrare un fenomeno simile anche al di fuori della crisi pandemica.

Lo si può evidenziare con riferimento a un altro fattore di “inselvaticimento”, che agisce da lungo tempo e le cui ricadute sono sempre più visibili. Con ciò ci si riferisce alla formazione progressiva di un nuovo “diritto delle città”^{¶⌘}: di una disciplina plurale e polimorfa, che trova la sua fonte in autonome regolamentazioni locali, in singole norme di legge, in piani di azione finanziati dall'Unione Europea, in progetti privati capaci di aggregare utilità espressamente ridondanti anche a vantaggio della collettività. È anche lo spazio nel quale si diffonde, in modo parassitario, la cultura dei “beni comuni”, come nozione parassitaria^{¶⬇} che si aggrappa ad altre qualificazioni coinvolgendole in esperienze di organizzazione e di gestione più partecipate di quelle consuete.

Da un lato, non c'è niente di più “selvatico”. Si riconoscono e legittimano momenti spontanei di amministrazione condivisa pubblico-privato, al di là della tradizionale capacità di governo degli organi riconducibili al circuito politico-amministrativo territoriale; e si delineano funzioni amministrative nuove – come quella di rigenerazione urbana – che solo in parte sono regola-

te dalla legge e che prefigurano modelli di intervento pubblico assai originali[†]. Dall'altro lato, tuttavia, il "diritto selvaggio" che così prende forma non ha una valenza esclusivamente dis-organizzante o de-strutturante: esso tenta di riconfermare e rendere nuovamente afferrabili obiettivi di politica pubblica che sono riconducibili al patrimonio assiologico della disciplina costituzionale, e cerca di farlo in una cornice in cui l'attuazione di questa disciplina viene programmaticamente estesa anche al coinvolgimento di soggetti che non sono istituzionali in senso proprio. In tal modo, a ben vedere, non si elimina l'ambito dell'amministrazione e del suo diritto, né lo si sostituisce, ma lo si estende.

4.

Ciò che il "diritto selvaggio" dischiude è la veduta su un paesaggio diverso, sicuramente più vivace e multipolare di quanto si sia abituati a credere: una sequenza di elementi spontanei e di manufatti, di istanze di conservazione strutturale e di bisogni di valorizzazione di energie essenziali. A suo modo, il panorama è quello che si potrebbe apprezzare traguardando l'orizzonte attraverso la *difficile stratificazione* che offre oggi il territorio della Gibellina storica, con il Grande Cretto di Burri in primo piano e la coesistenza, "multilivello" (come direbbero i giuristi...), di fattori apertamente dissonanti, e se si vuole anche disturbanti (come possono risultare le pale eoliche sullo sfondo), eppure incastonati nel medesimo contesto.

Questo, d'altra parte, è l'effetto che potrebbe constatare chi volesse tornare a verificare lo stato dei movimenti (e dei *sommovimenti*) causati dallo spostamento del mobile bosco di Birnam, nella tuttora vivace materia della responsabilità civile della pubblica amministrazione. L'esercito dell'innovazione, nascosto in quella selva, non ha semplicemente reso responsabile chi prima non lo era. Lo ha fatto mutando un intero paesaggio: cambiando, cioè, ancora una volta, le definizioni della situazione giuridica del cittadino di fronte al potere pubblico; rivedendo i rapporti tra la giurisdizione amministrativa e quella del giudice civile, secondo un confine nuovamente frastagliato e conflittuale; agevolando, dall'interno del regime del rimedio risarcitorio, l'introduzione (prima in via dottrinale, poi in via legislativa) di nuovi rimedi, come l'azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto (o azione di adempimento); spingendo, di fatto, giudici e studiosi a constatare, ancor più a monte, il mutamento dell'oggetto del processo amministrativo. Il quadro complessivo, oggi, è quello di una compresenza di elementi tradizionali e di spinte originali; e non si può certo dire che questo tipo di "inselvaticimento" non sia stato foriero di sviluppi positivi.



Si vedano M.R. Morelli, *Le fortune di un obiter: crolla il muro virtuale della risarcibilità degli interessi legittimi*, in "Giustizia civile", 1999, 2274 ss.; R. Pardolesi, *Crolla il muro della irrisarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi*, in "Foro italiano", 1999, 2487 ss.; M. Protto, *Tutela risarcitoria. È crollato il muro della irrisarcibilità delle lesioni di interessi legittimi: una svolta epocale?*, in "Urbanistica e appalti", 1999, 1067 ss.; F.D. Busnelli, *Dopo la sentenza n. 500. La responsabilità civile oltre il "muro" degli interessi legittimi*, in "Rivista di diritto civile", 2000, 335 ss.



Si vedano L. Torchia, *La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta pietrificata al bosco di Birnam*, in "Giornale di diritto amministrativo", 1999, pp. 843 e seguenti. L'immagine della foresta pietrificata, utilizzata dall'autrice, è stata a sua volta tratta da una celebre metafora formulata nel 1988 da Giuliano Amato, che in quei termini aveva definito il sistema creditizio italiano.



Si veda S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa 1918, rist. Sansoni, Firenze 1977, pp. 7-8: "il diritto, in ciò che ha di culminante e, quasi, si direbbe, di più essenziale, è principalmente pubblico. [...] [Il diritto privato] è, senza dubbio, una semplice specificazione del primo, una delle sue forme e direzioni, una sua diramazione. Non soltanto esso è sospeso al diritto pubblico, che ne costituisce la radice e il tronco, ed è necessario alla sua tutela, ma è dal diritto pubblico continuamente, per quanto a volte silenziosamente, dominato".



A. Sandri, *Struttura costituzionale ed epoche dell'economia. Indagini sull'evoluzione eterogenea della costituzione politica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, p. 113.



Si allude al saggio di R.A. Ventura, *La guerra di tutti. Populismo, terrore e crisi della società liberale*, Minimum fax, Roma 2019.



Si veda R.A. Ventura, *Radical choc. Ascesa e caduta dei competenti*, Einaudi, Torino 2020.



Si veda A. Garapon, J. Lassgùe, *Justice digitale*, Puf, Paris 2018; il volume è stato da poco edito anche in italiano *Giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, il Mulino, Bologna 2021; si veda anche A. Garapon, *La despa-zializzazione della giustizia*, Mimesis, Milano 2021.



Si veda J. Bridle, *Nuova era oscura*, tr. it. F. Viola, Nero, Roma 2019, ed. or. *New Dark Age: Technology and the End of the Future*, Verso Books, New York 2018.



Si veda D. Mask, *Le vie che orientano. Storia, identità e potere dietro ai nomi delle strade*, Bollati Boringhieri, Torino 2020.



Ivi., pp. 331-332.



Si veda il contributo "propositivo" offerto da D.-U. Galetta, G. Carullo, *L'app Immuni quale requisito per lo svolgimento di attività a rischio (di diffusione del contagio)? Una proposta per incentivare l'uso delle ICT nella lotta alla pandemia*, in "CERIDAP-Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche", 4, 2020, 124 ss.



Per un'introduzione si veda F. Cortese, *Il nuovo diritto delle città: alla ricerca di un legittimo spazio operativo*, in G.F. Ferrari (a cura di), *Smart City. L'evoluzione di un'idea*, Mimesis, Milano 2020, 79 ss.



Per l'uso di questo termine si veda F. Cortese, *Riuso e rigenerazione tra Stato, Regioni e autonomie locali*, in E. Fontanari, G. Piperata (a cura di), *Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città*, il Mulino, Bologna 2017, 41 ss.



V., per tutti, E. Chiti, *La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?*, in F. Di Lascio, F. Giglioni (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna 2017, 51 ss.

*Finito di stampare
nel mese di dicembre 2021
da Digital Team – Fano (PU)*

GIORGIA AQUILAR
BEATRICE BALDUCCI
MARCO BROCCA
GIOVANNI CARLI
FULVIO CORTESE
STAMATINA KOUSIDI
LORENZO LAZZARI
JACOPO LEVERATTO
SARA MARINI
ELISA MONACI
VINCENZO MOSCHETTI
ANDREA PASTORELLO
ALBERTO PETRACCHIN
GIUSEPPE PIPERATA
CHIARA PRADEL
ALESSANDRO ROCCA
GABRIELE TORELLI
FRANCESCA ZANOTTO